

Capo VIII

C O N C L U S I O N I

00084

Questo Ente concessionario, per ogni più particolareggiato chiarimento dell'intera questione, pure nota alle Amministrazioni, ha ritenuto di dover passare in rassegna le deliberazioni attive e consultive delle Amministrazioni locale e statale, dalle quali emerge innanzitutto che gli incarichi di progettazione ed esecuzione delle opere sono stati liberamente commessi dagli Enti pubblici e doverosamente soddisfatti da questa Società per cui non possono residuare dubbi di sorta in ordine ai diritti acquisiti.

Questo Ente concessionario, pur non possedendo l'attrezzatura istituzionale della Pubblica Amministrazione, si è inoltre fatto carico di fornire un'imparziale disamina delle leggi, generali e speciali, che governano la materia e non può dubitare che sereno discernimento conduca alla conclusione, così come peraltro accertato in via cautelare dal Pretore di Roma, che il provvedimento di affidamento dei lavori debba essere immediatamente ed integralmente emesso, ciò per non recare ulteriori impedimenti alla realizzazione e funzionalità dell'unica "opera pubblica" costituita dal piano di ricostruzione e per non giungere alla conclusione assurda che rimanga eluso, per effetto della legge formale, (bilancio) il diritto soggettivo incardinato in capo all'Amministrazione comunale ed ai portatori delle situazioni giuridiche derivatene, contenendo l'aggravarsi delle situazioni di danno di cui si è doluto questo Ente concessionario con atto di diffida stragiudiziale del 19.9.1990 (documento già allegato al n° 72) notificato al Ministro dei lavori pubblici in data 20 settembre 1990.

00065

La momentanea insussistenza dei fondi, da colmare con i mezzi posti a disposizione dell'ordinamento (legge 468/1978 e legge 362/1988), che sempre deve conformarsi al soddisfacimento dei diritti, non può, per quanto fin sopra illustrato, costituire serio impedimento all'emanazione del decreto ministeriale di affidamento dei lavori "immediatamente ed integralmente", a meno di non mutilare la legge specifica della materia di uno dei suoi più significativi aspetti e ridurre tutto agli schemi della gestione ordinaria, che in tal caso risulterebbe contra legem.

Quanto sopra chiarito la situazione ad oggi rimane caratterizzata dal fatto che nonostante il prestato adempimento, per quanto attinente a questa Società e nonostante la collaborazione sempre offerta anche nell'adempimento di varie ordinanze emanate dalle Amministrazioni comunali succedutesi nel tempo, questa Società medesima, non riesce ad eseguire, ordinatamente e compiutamente, l'opera pubblica concessale nonostante l'organizzazione della quale si è dovuta all'uopo dotare, lo sforzo progettuale compiuto a proprie spese e la necessaria rinuncia allo svolgimento di altre attività, dal 1981 ad oggi.

Così stando le cose, per il lungo tempo ormai decorso, che sostanzialmente ha pregiudicato e pregiudica, con grave danno, il diritto di questa Società concessionaria che deve fare affidamento sulle motivate iniziative della Pubblica Amministrazione committente, la scrivente Società versa nell'indilazionabile necessità di rivolgere pressante invito perchè, responsabilmente, le sia consentito di adempiere, ordinatamente e tempestivamente, alle proprie obbligazioni.